

MINUTA

TORNI SETTORE AMBIENTE

26175



PROVINCIA DI PADOVA
SETTORE AMBIENTE
Servizio Ecologia

0193148/2010 - 22/12/2010
- Provincia di Padova



Provvedimento n. 134/IPPC/2010

Prot. Gen. n.

Sede Settore Ambiente: P.zza Bardella, 2 35131 PADOVA

Partita I.V.A.
Codice Fiscale

00700440282
80006510285

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PROVVISORIA

Punto 6.7 dell'Allegato VIII Parte II del D.Lgs n. 152 del 03.04.2006
Punto V.6 dell'allegato B della L.R. n. 26 del 16.08.2007

Revoca e sostituzione provvedimento regionale n. 19 del 04/09/2007.

12-01-2011
P. C. B. B. B. B. B.

Ditta: **PLASTOTECNICA SPA**
Sede attività: Via dell'Artigianato, 1/3
Comune: 35023 BAGNOLI DI SOPRA PD

Sede legale: Via dell'Industria, 5 - Bagnoli di Sopra (PD)
Partita I.V.A.: 03771490285

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

- VISTI:

- la Direttiva 96/61/CE del Consiglio dell'Unione Europea del 24 settembre 1996 sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento così come modificata dalle direttive 2003/35/CE, 2003/87/CE e 2008/01/CE;
- il Decreto Legislativo 372 del 4 agosto 1999, recante "Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento", concernente il rilascio, il rinnovo ed il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale e le modalità di esercizio degli impianti esistenti di cui all'allegato I del medesimo decreto;
- il Decreto Legislativo 59 del 18 febbraio 2005 recante "Attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento" che abrogava il D.Lgs. 372/99, successivamente modificato con la L. 243 del 19 dicembre 2007 e il Decreto Legislativo 4/2008 ;
- il Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

1/12

**AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =**

SETTORE AMBIENTE TEL. 049/8201811 TELEFAX 049/8201820
CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282
INDIRIZZO INTERNET <http://www.provincia.padova.it>

- il Decreto Legislativo 128 del 29 giugno 2010, recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'art. 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69", che inserisce le norme riguardanti l'Autorizzazione Integrata Ambientale al Titolo III-bis parte seconda del D.Lgs. 152/2006, revoca il decreto legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005 e stabilisce che "le procedure di VAS, VIA ed AIA avviate precedentemente all'entrata in vigore del decreto sono concluse ai sensi delle norme vigenti al momento dell'avvio del procedimento;
- il D.M. 5 febbraio 1998, recante "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e s.m.i.;
- la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3 recante "Nuove norme in materia di gestione dei rifiuti";
- la deliberazione del Consiglio Regionale Veneto n. 107 del 05/11/2009, pubblicata sul BUR n. 100 del 08/12/2009, che approva il Piano di Tutela delle Acque;
- la Legge Quadro n. 447 del 27/10/1995 sull'inquinamento acustico e successive norme di attuazione;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 668 del 20 marzo 2007 recante "D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modalità di presentazione delle domande da parte dei gestori degli impianti soggetti all'autorizzazione integrata ambientale - Approvazione della modulistica e dei calendari di presentazione delle domande previsti dall'art. 5 comma 3 del D. Lgs n. 59/2005";
- la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 2493 del 7 agosto 2007, recante "D.Lgs 18 febbraio 2005 n. 59 – Autorizzazione ambientale per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Chiarimenti e integrazioni in ordine alle deliberazioni della Giunta regionale n. 668 del 20 marzo 2007 e n. 1450 del 22 maggio 2007";
- la Legge Regionale n. 26 del 16 agosto 2007 con la quale è stata modificata la L.R. 33/85, ai fini dell'attuazione del D.Lgs 59/2005 e sono state individuate le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale: la Regione per gli impianti dell'allegato A e le Province per quelli dell'allegato B;
- il D. Lgs. 267/2000 e successive modificazioni, l'art. 28 dello Statuto della Provincia approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 di reg. in data 17/05/2000 integrato dalla D.C.P. n. 68 di reg. in data 22/11/2000 e modificato con D.C.P. n. 4 di reg. in data 07/02/2005;

CONSIDERATO:

- che con le deliberazioni della Giunta Regionale sopra citate è stato stabilito di procedere al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale con carattere provvisorio per tutte le tipologie impiantistiche per le quali le linee guida nazionali non siano state approvate o siano comunque state pubblicate successivamente alla data di adozione della deliberazione della Giunta regionale n. 668 del 20/03/2007;
- che fino all'approvazione delle linee guida nazionali per l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, l'autorizzazione integrata ambientale si risolve in un provvedimento amministrativo con carattere provvisorio e di natura puramente ricognitiva;

2/12

**AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =**

SETTORE AMBIENTE TEL. 049/8201811 TELEFAX 049/8201820
CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282
INDIRIZZO INTERNET <http://www.provincia.padova.it>

- l'allegato IX del parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. recante "Elenco delle autorizzazioni ambientali già in atto, da considerare sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale", ovvero:
 1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (titolo I della parte quinta del D.Lgs. 152/2006).
 2. Autorizzazione allo scarico (capo II del titolo IV del D.Lgs. 152/2006).
 3. Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (art. 208 del D.Lgs. 152/2006).
 4. Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT (D.Lgs. 209/99).
 5. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura.

- PRESO ATTO che:

- per gli impianti al punto 6.7 allegato VIII Parte II del D.Lgs n. 152 del 03.04.2006 non sono ancora state emanate le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di trattamento superfici come previsto per le attività elencate nell'allegato VIII alla Parte II del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
- sulla base della documentazione presentata risulta che la tipologia impiantistica è ricompresa nella fattispecie per cui le delibere citate in premessa prevedono il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale con carattere provvisorio;
- la deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1519 del 26/05/2009 recante "Tariffe da applicare alle istruttorie finalizzate al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ex Decreto Legislativo 18 febbraio 2005, n. 59" all'art. 6 stabilisce che in caso di rilascio di AIA provvisoria non sono sottoposte all'applicazione delle tariffe ivi previste;

- **RICHIAMATA** l'autorizzazione integrata ambientale provvisoria regionale n. 19 del 04/09/2007 rilasciata alla ditta sopraindicata ai sensi del D.Lgs 59/2005, come da domanda presentata alla Regione Veneto in data 30/05/2007 e acquisita agli atti della Provincia di Padova in data 07/12/2007 prot. n. 149181;

- **VISTE** le richieste di modifica prot. n. 74279 del 06/06/2007 (con integrazione del 17/12/2007 prot. n. 152388), prot. n. 1828 del 07/01/2008 (con integrazioni del 30/01/2008 prot. n. 12866 e del 10/03/2008 prot. n. 33940), prot. n. 62146 del 08/04/2009, prot. n. 62146 del 08/04/2009 considerate non sostanziali rispettivamente con missive della Provincia del 04/01/2008 prot. n. 1683, del 28/08/2008 prot. n. 122596, del 15/04/2009 prot. n. 65405 e del 3993 del 12/01/2010;

- **VISTI** i piani di gestione solventi annuali relativi all'anno 2007 (prot. n. 33916 del 10/03/2008), all'anno 2008 (prot. n. 43046 del 11/03/2009) e all'anno 2009 (prot. n. 42851 del 15/03/2010);

- **VISTA** la richiesta di modifica non sostanziale per la nuova attività di recupero rifiuti non pericolosi acquisita agli atti in data 11/05/2009 prot. n. 80190 (con integrazione del 22/05/2009 prot. n. 87177) e la successiva domanda di verifica assoggettabilità alla V.I.A. presentata in data 09/06/2009 prot. n. 118264 (con integrazione del 20/07/2009 prot. n. 118264);

- RICHIAMATI:

- il decreto n. 40/VIA/2009 del 10/09/2009 col quale questa Provincia ha escluso la ditta sopraindicata dalla procedura di V.I.A. di cui all'art. 20 punto 5 del D.Lgs. 156/2006 e s.m.i. per un progetto di impianto di recupero (R13, R3) di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Bagnoli di Sopra, a seguito della succitata domanda di verifica di assoggettabilità;
- il decreto n. 51/VIA/2010 del 18/02/2010 col quale questa Provincia ha escluso la ditta sopraindicata dalla procedura di V.I.A. di cui all'art. 20 punto 5 del D.Lgs. 156/2006 e s.m.i. per un progetto di impianto di recupero (R13, R3) di rifiuti speciali non pericolosi in Comune di Bagnoli di Sopra, a seguito della richiesta di modifica del precedente decreto n. 40/VIA/2009 da parte della ditta sopraindicata (prot. n. 196086 del 15/12/2009), richiesta motivata dalla asserita impossibilità tecnica di separare presso terzi gli scarti di materiali prodotti dalla ditta piuttosto che prodotti da diversi fornitori, trattandosi di materiale merceologicamente identico;

- **VISTA** la richiesta della ditta sopraindicata di modifica non sostanziale ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., acquisita agli atti della Provincia in data 27/05/2010 prot. gen. n. 196096 e le successive integrazioni prot. n. 174039 del 15/11/2010 e prot. n. 183990 del 02/12/2010;
- **RILEVATO** che l'impianto ricade nel punto 6.7 dell'allegato VIII Parte II del D.Lgs 152/2006 e nell'allegato V.6 dell'allegato B della L.R. 26/2007;
- **PRESO ATTO** che l'impianto è dotato di un sistema di gestione ambientale rispondente ai requisiti della norma ISO 14001:2004;
- **RITENUTO** di non ricomprendere, per omogeneità con gli altri provvedimenti ricognitivi rilasciati da questa Amministrazione, le autorizzazioni settoriali allo scarico in pubblica fognatura delle acque solo civili, allegate al precedente provvedimento regionale n. 19 del 04/09/2007;
- **VISTA** l'avvenuta istruttoria della pratica con esito favorevole;
- **RITENUTO** pertanto di revocare e sostituire l'autorizzazione integrata ambientale provvisoria n. 19 del 04/09/2007 e l'autorizzazione settoriale n. 5032/EM del 12/01/2006 alle emissioni in atmosfera a seguito del rilascio della presente autorizzazione integrata ambientale;

D E C R E T A

Art. 1

Le autorizzazioni:

Estremi dell'atto	Ente Competente	Data rilascio	Oggetto
n. 19	Regione Veneto	04/09/2007	Autorizzazione integrata ambientale provvisoria
n. 5032/EM	Provincia di Padova	12/01/2006	Autorizzazione alle emissioni

sono revocate e sostituite dal presente atto.

Art. 2

Alla Ditta **PLASTOTECNICA SPA** con impianto in Via dell'Artigianato, 1/3 - BAGNOLI DI SOPRA viene rilasciata l'Autorizzata Integrata Ambientale, ai sensi dell'art. 29-sexies del D.Lgs. 152/2006 e succ. mod. ed integr., per la continuazione dell'attività e la modifica non sostanziale dell'impianto esistente di fabbricazione di imballaggi in materie plastiche:

Cod. 6.7 all. VIII parte II del D.Lgs. 152/2006 e cod. V.6 all. B alla L.R. 26/07

Impianti per il trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti utilizzando solventi organici, in particolare per apprettare, stampare, spalmare, sgrassare, impermeabilizzare, incollare, verniciare, pulire o impregnare, con una capacità di consumo di solvente superiore a 150 kg all'ora o a 200 tonnellate all'anno.

4/12

**AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =**

SETTORE AMBIENTE TEL. 049/8201811 TELEFAX 049/8201820
CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282
INDIRIZZO INTERNET <http://www.provincia.padova.it>

Art. 3 EMISSIONI IN ATMOSFERA

Il presente atto è subordinato all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

3.1 i valori di emissione degli inquinanti negli scarichi gassosi non dovranno essere superiori a:

FASE	CAMINO N.	PORTATA(*) (Nmc/h)	INQUINANTI (MG/NMC)			
			POLVERI	SOV CL. II	SOV CL. III+IV+V	NOx
Fase 1.1.2 – trasporto granulo	115	4.500	20	-	-	-
1.2 – estrusione bolla	44-45-47-48-49-50-51-52- 53-54-80-81-82-83-84	3.000	15	5	75	-
Fase 2.1.2– trasporto granulo	116-117	4.500	20	-	-	-
Taglio mandrini	113	2.000	20	-	-	-
Termocombustione	95	70.000	-	-	-	350
Rigenerazione	103	1.000	5	5	40	-
Rigenerazione	112	10.000	5	5	40	-

(*) tale valore è da ritenersi indicativo e non prescrittivo; l'Autorità di Controllo valuterà se eventuali scostamenti dei valori rilevati dal valore di progetto determinino una diluizione delle emissioni superiore alla misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio

3.2 il controllo delle emissioni degli inquinanti soprariportati dovrà avere frequenza almeno annuale;

3.3 i valori di emissione degli inquinanti negli scarichi gassosi dovranno essere inferiori a:

FASE	CAMINO N.	PORTATA(*) (Nmc/h)	INQUINANTI (MG/NMC)			
			POLVERI	OZONO	SOV CL. II	SOV CL. III+IV+V
Fase 1.1.1 – scarico in silos	57-58-59-60-61-62-106-107- 120-121	2.500	20	-	-	-
Fase 2.1.1 – scarico in silos	22-23-24-25-26-27-75-76-77- 78-100-101-102-104-105- 122-123-124-125	2.500	20	-	-	-
Fase 2.1.2– trasporto granulo	3	4.500	20	-	-	-
Fase 1.3 – 3.2 trattamento corona	33-34-35-36-37-38-39-40-41- 42-43-85-86-87-88-89-108- 109	1.500	-	100	-	-
Fase 2.2 – estrusione cast	1-5-7-11-15-18-91-69-66-63- 96-97	6.000	5	-	5	20

(*) tale valore è da ritenersi indicativo e non prescrittivo; l'Autorità di Controllo valuterà se eventuali scostamenti dei valori rilevati dal valore di progetto determinino una diluizione delle emissioni superiore alla misura inevitabile dal punto di vista tecnologico e dell'esercizio

5/12

**AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =**

SETTORE AMBIENTE TEL. 049/8201811 TELEFAX 049/8201820
CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282
INDIRIZZO INTERNET <http://www.provincia.padova.it>

3.4 il controllo delle emissioni degli inquinanti soprariportati dovrà essere effettuato una volta durante il periodo di validità della presente autorizzazione;

3.5 in riferimento al combustore termico (camino n. 95):

a) in caso di avaria o manutenzione del combustore la ditta dovrà interrompere la produzione delle macchine da stampa i cui fumi sono convogliate al combustore; il flusso d'aria derivante dalle macchine potrà essere deviato ai camini di emergenza A, B, C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O solo per il tempo necessario al ripristino che dovrà avvenire nel più breve tempo possibile; inoltre dovrà essere tenuta registrazione (cartacea e/o su supporto informatico) degli eventuali episodi nei quali si renda necessaria tale deviazione e seguita la procedura per la gestione dei camini di emergenza prevista dalla comunicazione della Ditta giunta alla Provincia di Padova in data 15/11/2010 prot. n. 174039;

b) sul combustore catalitico deve essere installato un sistema di registrazione in continuo della temperatura su supporto informatico e su supporto cartaceo, dotato di allarme visivo e sonoro che si attivi in caso di anomalie nel funzionamento, la temperatura in camera di combustione non deve scendere sotto i 720°C. Tali registrazioni devono essere rese disponibili per tutta la durata dell'autorizzazione.

3.6 per quanto riguarda le emissioni di Sostanze Organiche Volatili soggette all'art. 275 del D.Lgs. 152/2006:

a) i valori di emissione negli scarichi gassosi relativi alla fase di stampa flessografica non dovranno essere superiori a:

CAMINO N.	FASE	COV (mg/Nm ³) espresse in COT
95	stampa	50

b) le emissioni diffuse totali (F) non dovrà essere superiore a:

Consumo annuo	Emissioni diffuse totali (F) di COV
≤ 25 t/anno	25% dell'input reale (I1 + I2)
> 25 t/anno	20% dell'input reale (I1 + I2)

c) il consumo massimo annuale di solvente non dovrà essere superiore a :

Consumo massimo teorico di solvente (kg/anno)
1.400.000

- d) l'emissione massima totale (emissione puntuale totale + emissione diffusa totale) non dovrà essere superiore a:

Emissioni totali massime teoriche di COV (kg/anno)
283.100

- e) il gestore raccoglie nel corso dell'anno di competenza **tutti i dati** necessari ad elaborare ed aggiornare, secondo le indicazioni contenute nell'Al. 3 alla parte V del D.Lgs. 152/2006, il Piano di Gestione dei Solventi consuntivo;
- f) alla Provincia e all'ARPAV deve pervenire, con cadenza almeno annuale (entro il 28/29 febbraio), **un unico elaborato contenente il Piano di Gestione dei Solventi consuntivo** per il periodo di competenza dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente, insieme a **tutti i dati raccolti**, i quali consentano di verificare la conformità dell'impianto e delle attività alle prescrizioni dell'autorizzazione; in particolare:
- certificati delle analisi annuali alle emissioni a camino eseguite nel periodo di competenza
 - prospetto riassuntivo dei solventi smaltiti come rifiuti (O6)
 - prospetto riassuntivo dei solventi eliminati nelle acque (O2)
 - quantitativo dei solventi eliminati come residuo nei prodotti (O3)
 - quantitativo dei solventi persi per reazioni chimiche/fisiche (es. combustori) (O5)
 - dati relativi a tutte le altre voci del Piano di Gestione dei Solventi (O7, O8, O9)
 - dato riassuntivo dei solventi recuperati (es. distillazione) ricavato dal registro di annotazione (I2)
 - dati di efficienza dei sistemi di abbattimento
- g) per la verifica dei valori limite espressi in concentrazione, devono essere utilizzati i metodi analitici indicati nella parte VI dell'Al. 3 alla parte V del D.Lgs. 152/2006, con le modalità indicate nella parte I;

3.7 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dai **silos n. 118, 119** e per esse non è previsto il controllo annuale delle emissioni; su ogni silos presente nello stabilimento dovrà essere apposta un'apposita **targhetta** inamovibile, riportante la numerazione del silos stesso; il Gestore dovrà dotarsi di un **registro** relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli **impianti di abbattimento** (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzioni dell'impianto produttivo), secondo il modello previsto dall'appendice 2 dell'Al. VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006; tale registro dovrà essere compilato tempestivamente, riportando tutti i dati necessari a verificare il corretto svolgimento delle manutenzioni ed i camini cui fanno riferimento i sistemi di abbattimento in esame;

3.8 il Gestore dovrà dotarsi di:

- a) un **registro** relativo ai casi di interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzioni dell'impianto produttivo), qualora presenti, secondo il modello previsto dall'appendice 2 dell'Al. 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006; tale registro dovrà essere compilato tempestivamente, riportando tutti i dati necessari a verificare il corretto svolgimento delle manutenzioni ed i camini cui fanno riferimento i sistemi di abbattimento in esame;
- b) a seconda dei metodi di misura utilizzati:
- un **registro** relativo ai dati dei controlli discontinui periodici delle emissioni (secondo il modello previsto dall'appendice 1 dell'Al. 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006)

7/12

oppure

- un **registro** relativo alle manutenzioni periodiche e straordinarie degli strumenti di misura nei controlli in continuo (secondo il modello previsto dall'appendice 3 dell'All. 6 alla parte V del D.Lgs. 152/2006)

c) un **registro** (nel caso sia soggetta all'applicazione dell'art. 275 del D.Lgs. 152/2006) nel quale il gestore dovrà annotare i quantitativi, riassunti settimanalmente, di solvente riutilizzati per svolgere l'attività.

- 3.9 ai sensi del comma 14 dell'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, se si verifica un **guasto** tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, l'autorità competente deve essere informata entro le **otto ore** successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana.
- 3.10 le **bocche dei camini**, di cui alle prescrizioni 3.1 e 3.3, devono risultare ad asse verticale, più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di 10 m;
- 3.11 dovrà essere apposta su ogni camino presente nello stabilimento apposita **targhetta** inamovibile riportante la numerazione del camino stesso;
- 3.12 il Gestore, al fine di consentire i controlli di legge degli inquinanti emessi, dovrà prevedere per tutti i camini **fori di prelievo** secondo i criteri previsti dal manuale Unichim n. 422/86. Il foro di prelievo deve trovarsi possibilmente in tratti verticali 8 diametri a valle ed almeno 3 diametri a monte di qualsiasi ostacolo. Per l'accesso al camino degli addetti al controllo è necessaria l'installazione di un dispositivo stabile di accesso ai punti di prelievo (scale, pensiline, ecc.) a norma di legge o, in alternativa di un dispositivo mobile di immediato utilizzo sempre a norma di legge. Le zone di accesso ai camini dovranno essere tenute sgombre;
- 3.13 tutte le emissioni tecnicamente convogliabili sulla base della miglior tecnologia disponibile devono essere convogliate; le **emissioni diffuse devono essere contenute nel maggior modo possibile**; qualora il Gestore produca, manipoli, trasporti, immagazzini, carichi e scarichi materiali polverulenti o sostanze organiche liquide dovrà adottare le disposizioni contenute nell'allegato V alla parte V del D.Lgs. 152/2006;
- 3.14 per la **valutazione della conformità dell'impianto** alle prescrizioni dell'autorizzazione la Ditta dovrà rispettare quanto previsto dall'All. VI alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e dal comma 17 dell'art. 271; in particolare tutti i campionamenti per il controllo del rispetto dei limiti autorizzati devono essere costituiti, sia per i sistemi in continuo che per quelli in discontinuo, da almeno **tre letture** consecutive riferite ad un'ora di funzionamento dell'impianto;
- 3.15 **tutti gli impianti di combustione** presenti nello stabilimento e tutti i **combustibili** ivi utilizzati devono essere conformi a quanto previsto dal Titolo III° e dall'allegato 10 alla parte V del D.Lgs. 152/2006.

Art. 4 RIFIUTI

Il Gestore è autorizzato all'operazione di recupero rifiuti speciali non pericolosi di cui alla comunicazione pervenuta in data 22/05/2009 (prot.n. 87177) ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 ed è tenuto al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- 4.1 il Gestore deve rispettare le norme tecniche e le condizioni stabilite nel **D.M. 05/02/98 succ. mod. ed integr.**, sia per gli aspetti generali che per quelli specifici inerenti l'attività di recupero effettuata, in particolare per la tipologia dei rifiuti trattati (provenienza/caratteristiche del rifiuto/attività di recupero). Il Gestore, effettuando un recupero di materia, deve rispettare l'allegato 1/sub allegato 1 al D.M. citato (Norme tecniche generali per il recupero di materia dai rifiuti non pericolosi).
- 4.2 la tipologia di rifiuto è quella individuata dai paragrafi **6.1** (rifiuti di plastica; imballaggi usati in plastica compresi i contenitori per liquidi, con esclusione dei contenitori per fitofarmaci e per presidi medico-chirurgici **cod. CER 020104, 150102, 170203, 191204, 200139**) e **6.2** (sfridi, scarti, polveri e rifiuti di materie plastiche e fibre sintetiche **cod. CER 070213, 120105, 160119, 160216, 160306, 170203**) dell'allegato succitato;
- 4.3 l'attività di recupero è quella individuata nei sottoparagrafi 6.1.3 e 6.2.3 dell'allegato succitato e risulta essere "messa in riserva [R13] per la produzione di materie prime secondarie per l'industria delle materie plastiche, mediante asportazione delle sostanze estranee (qualora presenti), trattamento per l'ottenimento di materiali plastici conformi alle specifiche UniPLAST-UNI 10667 e per la produzione di prodotti in plastica nelle forme usualmente commercializzate";
- 4.4 l'operazione di **messa in riserva** deve rispettare quanto riportato nell'art. 6 con i relativi rimandi all'allegato 5 (Norme tecniche generali per gli impianti di recupero che effettuano l'operazione di messa in riserva dei rifiuti non pericolosi) e all'art. 8 (campionamenti ed analisi) del D.M. 05/02/98 succ. mod. ed integr.
- 4.5 il recupero delle tipologie di rifiuto citate può avvenire per un quantitativo massimo annuo di **t. 14.280**, suddiviso rispettivamente in **t. 4.280 relative al paragrafo 6.1** e **t. 10.000 relative al paragrafo 6.2**. In relazione all'attività di messa in riserva [R13] funzionale al successivo recupero presso l'impianto, il quantitativo massimo (istantaneo) stoccabile è di **t. 1.800**.
- 4.6 il Gestore potrà trattare solamente gli scarti di materiale plastico derivanti dal ciclo produttivo dell'azienda, e provenienti da società terze clienti che conferiscano gli scarti dei medesimi materiali forniti dalla ditta stessa, ovvero scarti derivanti da materie prime non fornite da Plastotecnica Spa purché con caratteristiche merceologiche identiche a quelle di Plastotecnica e reperibili esclusivamente presso ditte clienti della società stessa. In qualsiasi caso le quantità di rifiuti reperite presso soggetti diversi dalla Ditta stessa non dovranno superare il limite del 30% delle quantità complessivamente autorizzate al recupero.
- 4.7 le aree adibite allo stoccaggio dei rifiuti dovranno essere impermeabilizzate e ben distinte dalle aree adibite allo stoccaggio delle MPS/sottoprodotti: le varie aree dovranno essere contrassegnate da apposita cartellonistica che specifichi il materiale stoccato.
- 4.8 il Gestore dovrà effettuare le registrazioni e compilare i documenti previsti dagli artt. 189, 190 e 193 del D.Lgs. 152/2006.

Art. 5 SCARICHI IDRICI

- 5.1 Ai sensi della normativa vigente il Gestore del Servizio Idrico Integrato è Autorità competente per gli scarichi civili, industriali e di acque meteoriche in pubblica fognatura.
Il Gestore dell'impianto è tenuto a mantenere vigente l'autorizzazione agli scarichi industriali in pubblica fognatura per tutto il periodo di validità dell'Autorizzazione Integrata Ambientale.
- 5.2 Entro il **31/05/2011** il Gestore dovrà inviare una relazione dettagliata sullo stato di applicabilità del **Piano di Tutela delle Acque** (DCRV n. 107 del 05/011/2009 pubblicata sul BUR n. 10 del 08/12/2009); la relazione dovrà essere corredata di un Piano di adeguamento da realizzarsi entro i termini previsti dal suddetto Piano; la Provincia si riserva di valutare l'elaborato ed eventualmente modificare la presente autorizzazione.

Art. 6

In occasione dell'effettuazione delle analisi annuali alle emissioni, di quelle eventualmente previste dal comma 5 dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 o di quelle altrimenti imposte dal provvedimento autorizzativo, dovranno essere comunicate preventivamente, e comunque con un anticipo di **almeno 7 giorni lavorativi**, al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova (via Ospedale, 22 - 35100 PADOVA) le date fissate sia per il campionamento che per le analisi, a cui potrà presenziare.

Art. 7

Il Gestore deve comunicare tempestivamente alla Provincia, al Sindaco e al Dipartimento Provinciale ARPAV di Padova (V. Ospedale, 22), e comunque entro le **otto ore** successive al riscontro dell'evento, ogni **rilevante incidente** e/o ogni **rilevante guasto**, tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione o da influire in modo significativo sull'ambiente; l'Autorità competente può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile.

Art. 8

Ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs. 152/2006, il Gestore deve comunicare preventivamente a questa Provincia ogni eventuale **modifica non sostanziale** che intende effettuare; nel caso in cui l'Amministrazione Provinciale non si esprima **entro 60 giorni** il Gestore può procedere all'esecuzione della modifica.

Art. 9

Le **Autorità di Controllo** sono autorizzate ad effettuare, all'interno dello stabilimento, tutte le ispezioni che ritengono necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione di emissioni (in tutte le matrici).

Il Gestore è tenuto a consentire l'accesso ai luoghi dai quali originano le emissioni, a fornire le informazioni richieste e l'assistenza necessaria per lo svolgimento delle verifiche tecniche, ed a garantire la presenza o l'eventuale possibilità di reperire un incaricato che possa assistere alle ispezioni; qualora il Gestore si opponga all'accesso delle Autorità di Controllo ai luoghi adibiti all'attività, si procederà alla diffida e sospensione ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006.

10/12

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =

SETTORE AMBIENTE TEL. 049/8201811 TELEFAX 049/8201820
CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282
INDIRIZZO INTERNET <http://www.provincia.padova.it>

Art. 10

In caso di cessazione dell'attività il Gestore deve trasmettere alla Provincia di Padova un **piano di dismissione** dell'intero impianto **30 giorni prima della cessazione definitiva**, ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale.

Art. 11

Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le disposizioni previste dalla **normativa vigente in materia ambientale**, laddove non già richiamate nel presente provvedimento.

Art. 12

Il presente provvedimento ha validità fino al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva e comunque non oltre il **03/09/2013**.

Il Gestore dovrà presentare entro **6 (sei) mesi successivi** alla pubblicazione delle Linee Guida nazionali la richiesta di rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale definitiva in conformità a quanto previsto dalla Delibera G.R. n. 668/2007.

Nel caso non avvenisse tale pubblicazione, ai sensi dell'art. 29-octies comma 1 del D.Lgs. 152/2006, il Gestore, almeno **6 (sei) mesi prima** della scadenza della presente autorizzazione dovrà presentare apposita domanda all'autorità competente per il rinnovo dell'autorizzazione.

Art. 13

L'Autorità Competente può disporre il **riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale** anche prima della scadenza prevista dal presente provvedimento nei seguenti casi:

- a seguito di ulteriori verifiche e/o dell'attuazione degli interventi previsti dall'autorizzazione
- ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/2006;
- su parere della Commissione Tecnica Provinciale Ambiente;
- in attuazione del Piano Regionale di Risanamento dell'atmosfera e del Piano di tutela della Acque;
- a seguito dell'entrata in vigore della normativa conseguente all'applicazione del D.Lgs. 152/2006;
- a seguito della modifica di migliori tecniche disponibili;
- qualora lo richiedano particolari situazioni di rischio sanitario o zone soggette a particolare tutela ambientale.

Art. 14

Ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/2006 deve essere comunicata **entro 30 giorni** a questa Provincia la **variazione di titolarità della gestione dell'impianto** da parte del vecchio e del nuovo Gestore.

Art. 15

La presente autorizzazione integrata ambientale è rilasciata sulla base della legislazione ambientale di esclusiva competenza provinciale e non sostituisce i provvedimenti di competenza degli altri Enti quali il certificato di prevenzione incendi rilasciato dai Vigili del Fuoco, i provvedimenti di competenza comunale in materia edilizia, urbanistica, igienico sanitaria, le concessioni idrauliche rilasciate dall'Ente gestore del corpo

11/12

AZIENDA CON SISTEMA DI GESTIONE
PER LA QUALITÀ CERTIFICATO DA DNV
= UNI EN ISO 9001:2008 =

SETTORE AMBIENTE TEL. 049/8201811 TELEFAX 049/8201820
CODICE FISCALE 80006510285 - PARTITA I.V.A. 00700440282
INDIRIZZO INTERNET <http://www.provincia.padova.it>

idrico ricettore (Genio Civile, Magistrato delle Acque, Consorzi di Bonifica), nonché quelli di carattere sanitario rilasciato dall'ASSL.

Art. 16

In caso di inadempienza alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento o del D.Lgs. 152/2006 vengono applicate le sanzioni e i poteri di ordinanza previsti dalla legge.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale, al T.A.R. del Veneto, ai sensi dell'art. 3 della Legge 7/8/1990 n. 241, nel termine di 60 giorni dal ricevimento, ovvero in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si attesta che il presente atto è costituito da n. 12 pagine.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ECOLOGIA

Dott.ssa Miledi Dalla Pozza



Miledi Dalla Pozza